

FAQ – Frequently Asked Questions



Modalità di presentazione delle domande

Tutti i partecipanti al concorso per i benefici DSU a.a. 2019/2020 devono obbligatoriamente compilare la domanda on line seguendo le indicazioni dal sito web della Fondazione UMG <http://dirittoallostudio.fondazioneumg.it>

Successivamente alla compilazione delle domanda on line

<p>Lo studente che effettua per la prima volta domanda on line</p>	<p>deve effettuare la stampa e presentare copia della domanda e richiesta accreditamento pin, <u>debitamente sottoscritti</u> e con allegata fotocopia della carta di identità, del modello ISEE con Dichiarazione Sostitutiva Unica, copia della ricevuta di pagamento della tassa regionale e del modello di comunicazione delle proprie coordinate bancarie, presso lo sportello del Diritto allo studio entro e non oltre le date indicate nella specifica colonna ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo fondazione.umg@pec.it</p> <p>Nel caso di studente con disabilità dovrà essere allegata anche documentazione idonea a dimostrare la disabilità dichiarata</p>
<p>Lo studente che effettua domanda <u>non</u> per la prima volta</p>	<p>deve procedere attraverso specifica procedura on line ad allagare nella propria aerea personale: la domanda, <u>debitamente sottoscritta</u>, fotocopia della carta di identità, modello ISEE con Dichiarazione Sostitutiva Unica, copia della ricevuta di pagamento della tassa regionale.</p> <p>Nel caso di studente con disabilità dovrà essere caricata anche documentazione idonea a dimostrare la disabilità dichiarata.</p>

N.B.: La domanda di ammissione ai benefici dovrà essere presentata esclusivamente ON-LINE ed entro le scadenze indicate dal bando di concorso.

Riepilogo scadenze

BORSE DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO	Termine ultimo di invio telematico della domanda on line	Termine Ultimo presentazione della domanda cartacea*
Borsa di studio - Studenti ANNI SUCCESSIVI	20 settembre 2019	30 settembre 2019
Borsa di studio - Studenti PRIMO ANNO - esclusi quelli iscritti ai corsi ad accesso programmato (es. Medicina, Professioni infermieristiche)	5 ottobre 2019	15 ottobre 2019
Borsa di studio – Studenti PRIMO ANNO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO, DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	5 novembre 2019	15 novembre 2019

*upload della documentazione in area personale **SOLO PER GLI STUDENTI CHE HANNO EFFETTUATO DOMANDA DI BORSA NEGLI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI**

Quali sono i documenti da presentare presso lo sportello entro i termini sopra indicati, SOLO PER GLI STUDENTI CHE EFFETTUANO LA DOMANDA DI CONCORSO PER LA PRIMA VOLTA?

COPIA BORSA DI STUDIO: DOMANDA E RICHIESTA PIN debitamente sottoscritti;

COPIA ATTESTAZIONE ISEE 2019 APPLICABILE AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO;

COPIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA per il calcolo dell'ISEE (DSU);

COPIA MAV PAGAMENTO PRIMA RATA;

COPIA RICEVUTA INSERTIMENTO IBAN;

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ;

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 66%.

Quali sono i limiti di reddito/patrimonio richiesti per accedere ai benefici a concorso?

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU 2019 per il diritto allo studio universitario calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) e l'indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE 2019 per il diritto allo studio universitario calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) non devono superare gli specifici importi massimi determinati per l'anno accademico di riferimento con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR).

- ⌚ importo massimo dell'ISEE 2019 è di euro **€ 23.508,78**;
- ⌚ importo massimo dell'ISPE 2019 è di euro **€ 51.106,05**.

Per essere dichiarato "idoneo" lo studente deve possedere un ISEE ed un ISPE compresi nei limiti massimi di cui sopra.

Quali sono i requisiti di merito da raggiungere per poter fare domanda di borsa di studio?

Requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno

Aver conseguito almeno **20 CFU** entro il 30 novembre 2020.

Il requisito di merito non è richiesto agli studenti con disabilità non inferiore al 66% nonché, ai dottorandi ed agli specializzandi ed agli studenti che abbiano subito la perdita di un genitore nel periodo dall'immatricolazione al 31 luglio 2020.

Requisiti di merito per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Entro il 10 agosto 2019 le seguenti soglie :

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (PER LA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI) - ART.49 REG.DSU

CORSO DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE *					
	II	III	IV	V	VI	VII (US medicina e chirurgia)
	CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO dell'anno solare di presentazione della domanda					
Laurea triennale	25	80	135 (US)	////	////	//////////
Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico	25	80	135	190	245 (US)	300 (US Medicina e Chirurgia)
Laurea specialistica o magistrale biennale	25	80 (US)	///	///	////	//////////
Dottorati e Scuole Specializzazione	///	////	////	////	////	//////////

Gli studenti con disabilità non inferiore al 66% devono possedere, secondo quanto previsto dall'art.14 del DPCM 9/4/2001, i seguenti requisiti di merito.

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI) – ART.50 REG.DSU

CORSO DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE						
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO dell'anno solare di presentazione della domanda						
Laurea triennale	19	50	85 (1FC)	120 (2FC)	//////	//////	////
Laurea specialistica o magistrale a ciclo	19	50	85	120	155 (1FC)	190 (2FC)	225 (3FC)

Cosa sono, come maturano e quando posso essere utilizzati i CREDITI BONUS?

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, a partire dal secondo anno, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" che matura sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 🕒 **5 crediti** (se utilizzati per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno di corso)
- 🕒 **12 crediti** (se utilizzati per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno di corso)
- 🕒 **15 crediti** (se utilizzati per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi).

Qualora lo studente non utilizzi per intero i crediti bonus a disposizione per l'anno di corso frequentato, potrà utilizzare la quota residua negli anni successivi.

I crediti bonus **NON SONO crediti formativi** e non vengono equiparati ad esami sostenuti, pertanto dopo il loro utilizzo il conteggio dei CFU riparte dai crediti effettivamente conseguiti.

I crediti bonus **NON POSSONO** essere utilizzati per poter raggiungere i 20 CFU, richiesti agli studenti matricole.

ES. 1

Mario ha frequentato il 1° anno di un corso di laurea triennale ed ha sostenuto esami per un totale di 21 CFU. Come previsto da bando, Mario ha maturato 5 crediti bonus. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito necessari per il 2° anno avrà quindi la possibilità di utilizzarne 4 ed arrivare così ai 25 richiesti. Negli anni successivi, però, Mario non maturerà più crediti bonus ed avrà a disposizione solamente 1 credito bonus residuo;

ES. 2

Mario ha frequentato il 2° anno di un corso di laurea triennale ed ha sostenuto esami per un totale di 72 CFU. Come previsto da bando, Mario ha maturato 12 crediti bonus, perché mai utilizzati a partire dal secondo anno. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito necessari per il 3° anno, avrà quindi la possibilità di utilizzarne 8 crediti bonus ed arrivare così agli 80 richiesti. Negli anni successivi, però, Mario non maturerà più crediti bonus ed avrà a disposizione solamente 4 crediti residui;

N.B.: I crediti bonus possono essere chiesti soltanto una volta nell'arco di tutta la carriera universitaria e non sono cumulabili.

Come posso richiederli?

I crediti bonus sono attribuiti automaticamente dal sistema informatico a seconda dell'anno per il quale lo studente fa richiesta e se ne ha mai usufruito in precedenza, pertanto non bisogna effettuare alcuna richiesta specifica.

Quali tipi di crediti NON possono essere conteggiare per la domanda?

- 🕒 i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
- 🕒 i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti ovvero non inseriti all'interno del piano di studi del proprio corso di laurea;
- 🕒 i crediti aggiuntivi o fuori piano;

Quali sono i crediti da inserire nella domanda di borsa di studio?

TUTTI i crediti conseguiti **entro il 10 agosto** dell'anno solare di presentazione della domanda e regolarmente registrati entro tale data.

Sono una matricola ed alla data del 10 Agosto ho conseguito meno di 20 crediti. Cosa mi succede in relazione alla borsa di studio?

Non avendo conseguito i 20 CFU previsti da bando, lo studente non avrà diritto all'erogazione del saldo della Borsa di Studio. Al fine di poter mantenere l'idoneità e non essere dichiarato decaduto,

con conseguente restituzione delle somme percepite e del corrispettivo dei servizi goduti, dovrà acquisire i 20 CFU richiesti entro la data del 30 novembre.

Sono una matricola ed alla data del 30 Novembre ho conseguito meno di 20 crediti. Cosa mi succede in relazione alla Borsa di Studio?

Non avendo conseguito i crediti necessari al mantenimento dell'idoneità, lo studente matricola che al 30 novembre matura meno di 20 CFU decadrà dal beneficio assegnato. La decadenza verrà dichiarata tramite un provvedimento che sarà notificato in area personale e pubblicato su sito istituzionale.

Come si calcola l'anno convenzionale di iscrizione?

Nel calcolo dell'anno convenzionale di iscrizione vengono presi in considerazione TUTTI gli anni di iscrizione universitaria a partire dall'anno di prima immatricolazione. Anche nel caso di trasferimento da altra Università o Istituto universitario, l'anno convenzionale di iscrizione viene calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale Università o Istituto.

Tabella n.1 – Computo dell'anno di iscrizione

Corso di studio	Anno di prima immatricolazione
- Laurea triennale di 1° livello - Laurea specialistica a ciclo unico/Magistrale	Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
- Laurea specialistica di 2° livello - Magistrale	Anno accademico successivo al conseguimento della laurea triennale in cui ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano.
- Scuola di specializzazione - Dottorato di ricerca	Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o iscritti a tale tipo di corso/attività presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano.

N.B: I requisiti di merito che devono essere posseduti dagli studenti sono sempre riferiti all'anno convenzionale di iscrizione.

Cosa si intende per anno convenzionale di prima iscrizione?

- 🕒 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, l'anno accademico di prima immatricolazione all'Università o alle Istituzioni AFAM;
- 🕒 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello, l'anno accademico di prima immatricolazione di secondo livello all'Università o alle Istituzioni AFAM.

Come si determina l'anno convenzionale di prima iscrizione?

1. per gli studenti per i quali l'Università o le Istituzioni AFAM hanno disposto **“un passaggio di corso senza la convalida della carriera precedente”** l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;
2. per gli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo) sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, **in presenza della convalida** da parte dell'Università dei crediti precedentemente conseguiti, sono conteggiati gli anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2019/2020 compreso;
3. per gli studenti che effettuano **passaggio di corso/trasferimento/rinuncia** ai quali vengono riconosciuti e convalidati, anche successivamente alla presentazione della domanda di benefici, crediti/annualità acquisiti in carriere precedenti (italiane e/o estere), **l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;**
4. per gli studenti che effettuano il trasferimento da altra Università italiana, verrà considerato come anno convenzionale di prima iscrizione quello di prima immatricolazione presso il corso di provenienza;
5. **per gli studenti che hanno rinunciato agli studi relativi alla “carriera precedente”(senza richiedere convalide) immatricolandosi ex novo ad un primo anno di corso, non vengono conteggiati gli anni di iscrizione e i passaggi di corso antecedenti all'a.a. 2019/2020;**

N.B.: Non possono richiedere i benefici gli studenti che risultano iscritti per l'a.a. 2019/2020 ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici alla Fondazione UMG o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, anche a seguito di passaggio di corso “con” o “senza” convalida esami” e/o di rinuncia agli studi. Pertanto, gli studenti che abbiano già usufruito dei benefici per uno stesso anno in un corso di pari livello (due volte per un primo anno, due volte per un secondo ecc.).

ES. Mario, beneficiario di borsa di studio nell'a.a. 2018/2019 al primo anno della Triennale in Sociologia, non può richiedere il beneficio nell'anno 2019/2020 al primo anno della triennale in Organizzazioni delle Amm. Pubbl. E Private.

Sono uno studente iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale. Come si calcola l'anzianità universitaria?

L'anzianità di iscrizione in questo caso viene calcolata dall'anno di immatricolazione al corso di laurea magistrale. Nella compilazione della domanda online, quindi, lo studente dovrà indicare come anno di prima immatricolazione quello alla magistrale e non quello della triennale.

In quali casi viene dichiarata la decadenza dai benefici assegnati? Cosa comporta?

Lo studente viene sottoposto a dichiarazione di decadenza dai benefici assegnati quando: non possiede/mantiene i requisiti previsti per l'ammissione al concorso e per il conseguimento dell'idoneità (requisiti iscrizione, reddito e merito).

La decadenza dai benefici comporta la restituzione delle somme eventualmente riscosse relative alla Borsa di Studio, alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, e al valore corrispettivo dei servizi ad essa associati.

Nel caso in cui lo studente ritenga che ricorrano le giuste motivazioni, potrà presentare istanza di riesame al provvedimento di decadenza in modo che la propria posizione possa essere rivalutata ed eventualmente variata. L'istanza di riesame per la rivalutazione della propria posizione è presentabile SOLAMENTE con riferimento all'atto di decadenza.

In assenza di istanza di riesame, codesta Fondazione procederà ad individuare, attraverso un atto la somma esatta che lo studente è tenuto a restituire, sia in riferimento alla quota di Borsa di Studio percepita, alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, sia in riferimento al valore corrispettivo dei servizi abitativi e ristorativi usufruiti. Si conclude pertanto con provvedimento che precisa la posizione dello studente dichiarata con l'atto di decadenza.

Chi può chiedere il premio laurea?

Solo chi si laurea entro il 31 dicembre 2019 e ha vinto la borsa di studio nell'anno accademico 2018/2019.

La mancanza di uno dei due requisiti comporta l'esclusione dal beneficio.

Come si presenta la domanda per il premio laurea?

Il modulo da compilare sarà on-line sul sito della Fondazione UMG a partire da febbraio 2020, andrà compilato e trasmesso on-line.

Per poter effettuare domanda di borsa di studio, servizio alloggio e mensa, LO STUDENTE DEVE RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) valevole per le prestazioni per il diritto allo studio universitario:

Lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)– vedi fac simile di seguito):

QUADRO C PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	Codice fiscale dello studente universitario	
	PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL QUADRO A oppure NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA SEPARATO LEGALMENTE E NON CONVIVENTE (in tal caso non occorre presentare altra documentazione); <input type="checkbox"/> NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE (in tal caso occorre compilare anche il Quadro D); <input type="checkbox"/> I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente); <input type="checkbox"/> I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente).	
	AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe le situazioni di seguito descritte (barrare se è il caso): <input type="checkbox"/> LO STUDENTE È RESIDENTE FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA A CIASCUN CORSO DI STUDI, IN ALLOGGIO NON DI PROPRIETÀ DI UN SUO MEMBRO; <input type="checkbox"/> LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'UNIVERSITÀ; LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.P.C.M. 9 APRILE 2001, COME EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 68/2012). Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro; vedi istruzioni).	
	Codice fiscale di un genitore	Estremi della DSU del genitore Prot. n. _____
QUADRO D GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E CON DIVERSA RESIDENZA. PRESTAZIONI PER I FIGLI. Indicare le generalità del genitore non convivente e dei suoi figli (se si tratta di studenti universitari, vanno indicati al Quadro C e non occorre ripetere l'indicazione nel presente Quadro). I rapporti tra i genitori sono quelli alla data di presentazione della DSU	Cognome e nome del genitore non convivente	Codice fiscale
	Codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati nel Quadro A	
	1 _____	
	2 _____	
	3 _____	
	BARRARE LA CASELLA: <input type="checkbox"/> IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: <input checked="" type="checkbox"/> è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria; <input checked="" type="checkbox"/> il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; <input checked="" type="checkbox"/> è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di questo Quadro.	
BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4). Estremi DSU (o FC) prot. N. _____ <input type="checkbox"/> IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni. Estremi DSU prot. N. _____		
Compilare le sezioni successive del presente Quadro se si richiedono prestazioni rivolte ai figli del genitore non convivente (es. asilo nido, mensa scolastica, prestazioni per il diritto allo studio universitario)		
Compilare un quadro per ogni eventuale genitore non convivente.		

Quali sono le condizioni per essere dichiarato studente indipendente?

Lo studente costituisce nucleo familiare **indipendente** da quello di origine in presenza di **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza diversa da quella della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine;
- redditi propri derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati non prestatore alle dipendenze di familiari, fiscalmente dichiarati negli ultimi 2 anni, non inferiori a **€ 6.500** annui.

Se la mia residenza è diversa da quella del nucleo familiare, come mi devo comportare?

Lo studente che risiede in un alloggio diverso da quello del suo nucleo familiare, sia nel caso che i genitori convivano o non convivano tra di loro, dovrà, in sede di compilazione dell'istanza digitale, immettere il numero di protocollo e valore dell'indicatore che ricaverà dall'attestazione ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario relativa al proprio nucleo familiare, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013. Tale attestazione riporterà i dati reddituali e patrimoniali dello studente e di entrambi i genitori anche se non conviventi con lo studente oppure di uno solo di essi, nei casi di esclusione previsti dal DPCM 159/2013.

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Scrivici al seguente indirizzo

dirittoallostudio@fondazioneumg.it

oppure contattaci al seguente numero:

0961. 369.4508

